

LINEE GUIDA ADOTTATE DALLA SEZIONE FAMIGLIA IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO A SEGUITO DI RIUNIONE EX ART. 47 O.G.

1. I PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Il criterio principale per la determinazione del compenso, che si applica nei rapporti tra avvocato e cliente, è costituito dalla pattuizione tra di essi intervenuta (art. 2233 c.c.). L'accordo deve avere forma scritta. In mancanza, e nei confronti della controparte soccombente, vige il criterio sussidiario dell'applicazione della tariffa. Qualora non possa essere determinato in applicazione della tariffa, il compenso è liquidato dal giudice.
2. La liquidazione del gratuito patrocinio si basa su presupposti diversi in quanto in questo caso si instaura un rapporto tra Stato ed Avvocato che non è assimilabile a quello tra Avvocato e cliente. A tale fine sovengono gli art. 82 e 130 del DPR 115/02.
3. I compensi spettanti al difensore sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti; questo significa che il Giudice non può discrezionalmente determinare l'ammontare del compenso tra un minimo ed un massimo, ma solo tra il minimo ed il medio¹.
4. Nel calcolo dei compensi non devono essere comprese l'attività di redazione delle istanze di ammissione al suddetto patrocinio e di liquidazione dei propri onorari, trattandosi di attività che non esprime l'esercizio della difesa del non abbiente nel processo².
5. I compensi, ex art. 130 devono essere ridotti della metà. La norma ha passato positivamente il vaglio di costituzionalità sollevato con riferimento al diverso regime previsto per il processo penale³, nel quale tali dimidiazione non è prevista.
6. Non è possibile **augmentare** gli onorari medi in relazione a parametri integrativi previsti dal DM 55/2014 quali quelli previsti all'art. 4 per il civile. Secondo la giurisprudenza di Cassazione l'uso della locuzione "in ogni caso" nell'art. 82 denota che la volontà del legislatore è nel senso di escludere che singole e specifiche ipotesi di superamento dei valori indicati nelle tariffe professionali, pur normativamente previsti in generale, possano consentire il superamento dei valori medi⁴.
7. Nel caso il difensore assista ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso e' liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto (art. 4 comma 3 DM 55/2014). Tale norma si ritiene

¹ Art. 82 dpr 115/02: 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, ((. .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

² Cass. 16308/17

³ Corte Cost. 350/05 e 201/06

⁴ Cass. pen. 15847/07

applicabile anche alle modifiche delle condizioni di separazione e divorzio e in genere ai procedimenti ex art. 337 bis c.c.

8. Negli altri processi di competenza della sezione famiglia che non riguardano i soli coniugi, laddove il difensore assista parti ammesse e parti non ammesse al patrocinio a spese dello stato, questi ha comunque diritto alla liquidazione ma non ha diritto all'incremento di cui all'art. 4⁵. In questo caso, invero, non tutti i costi della difesa devono essere sopportati dall'Erario, dal momento che, altrimenti, anche il soggetto non ammesso al patrocinio dello Stato se ne avvantaggerebbe. Nel caso in cui tra tali parti vi sia una sostanziale identità delle posizioni delle parti e delle difese, si può ritenere che ciascuna delle parti sia tenuta a partecipare al pagamento dell'onorario in misura paritaria. Quindi, ad es. nell'ipotesi in cui uno stesso difensore assista più parti, di cui una non ammessa e le altre 2 ammesse, la liquidazione dovrebbe essere per 1/3 a carico di ciascuna parte, anche ex art. 1298, u.c. c.c. e sulla quota degli ammessi al patrocinio a spese dello stato deve essere applicata la riduzione della metà di cui all'art. 130 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, ragion per cui l'Erario per ciascun patrocinato dovrà versare 1/6 (1/3:2) dell'importo complessivo dell'onorario altrimenti dovuto⁶.
9. La liquidazione segue quindi i seguenti parametri:
 - a. Individuazione del valore della controversia in base all'[art. 5, comma 2, d.m. n. 55/2014](#);
 - b. Individuazione dei compensi per fase processuale, sulla base del presente protocollo
 - c. Riduzione dell'importo finale nella misura del 50% ai sensi dell'[art. 130, d.P.R. 115/2002](#) con aggiunta di 15% per spese generali, IVA e CPA

2. INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

10. I due principi guida previsti dall'art. 6 della tariffa vigente sono i seguenti:
 - a. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile.
 - b. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.
11. Nell'ambito del gratuito patrocinio appare applicabile il primo criterio in quanto il secondo criterio è specificamente dettato per disciplinare i rapporti interni tra difensore e avvocato laddove non sia intervenuta una pattuizione tra di essi (art. 2233 c.c.). Il primo criterio ancora invece la liquidazione a criteri oggetti preventivamente conoscibili.

⁵ Cass. civ. 29851/11

⁶ Cass 29851/11 e prot. Treviso

12. L'art. 10, comma 1, c.p.c. prevede che il valore sia determinato dal petitum iniziale della causa, essendo irrilevante l'eventuale successiva riduzione della domanda (conseguita, ad es., ad un pagamento parziale).

13. In materia di famiglia trovano però applicazione varie eccezioni a tale regola.

- a. Innanzitutto le cause di separazione e divorzio giudiziali sono di valore indeterminabile in quanto oggetto della controversia è il rapporto coniugale e non le questioni economiche ad esso collegate. Le questioni relative alla determinazione dell'assegno di mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale sono funzionali alle decisioni sulla sospensione o scioglimento del rapporto di coniugio e trovano idonea remunerazione negli scaglioni di riferimento previsti per le cause di valore indeterminabile.
- b. Analogamente le cause ex art. 337 bis c.c. che non abbiano ad oggetto solo ed esclusivamente l'assegno di mantenimento dei figli sono di valore indeterminabile.
 - i. Quanto agli onorari, nelle cause di valore indeterminabile per l'onorario minimo si applica lo scaglione €. 26.001/52.000. Come già evidenziato nel gratuito patrocinio non si applica l'onorario massimo.
- c. Nelle cause di famiglia relative solo a prestazioni alimentari (tra cui rientra l'assegno di mantenimento del coniuge e il contributo al mantenimento dei figli) l'art. 13 comma 1 introduce una esplicita deroga al principio di cui all'art. 10 comma 1 cpc. in quanto prevede che *"Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni"*.
- d. Tale principio si applica a tutti i casi in cui, in qualche modo, sia in contestazione il titolo, quali ad esempio
 - i. il caso in cui la contestazione investa solo il tema della decorrenza e della cadenza temporale delle periodiche erogazioni (nella specie, la questione della maturazione, anticipata o posticipata, del diritto all'assegno mensile di mantenimento stabilito nel procedimento per separazione personale dei coniugi) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3791 del 25/08/1989)
 - ii. il caso in cui viene promossa causa di appello da chi, condannato al pagamento di una prestazione periodica (nella specie assegno mensile a favore del coniuge separato), dovendosi ritenere contestato il titolo ancorchè l'appellante abbia offerto in parte la somma dovuta (Sez. 2, Sentenza n. 947 del 11/02/1980)
- e. **Nelle cause di modifica delle condizioni economiche in materia di famiglia per le quali esista già un titolo (modifica condizioni di separazione o divorzio, cause di cui all'art. 337 quinquies relative a soli aspetti economici, 316 bis c.c, nonché 156 c.c.)) si deve ritenere quindi che se il ricorrente chiede una riduzione o un aumento del titolo il valore della causa si determina**

sempre sull'ammontare delle somme dovute per due anni in base al titolo contestato perché in ogni caso è quest'ultimo ad essere in contestazione.

- f. Viceversa nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme senza un titolo precostituito il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 5 DM 55/2014 ossia di norma secondo il decisum riconosciuto alla parte vincitrice, ovvero secondo il petitum nel caso di rigetto totale della domanda⁷.

3. MODALITA' E TERMINI DELLA LIQUIDAZIONE (art. 83)

14. Per poter procedere alla liquidazione è necessaria un'istanza di liquidazione del difensore. Non si può liquidare d'ufficio, senza istanza. Nel protocollo stipulato con il COA di Genova l'istanza viene ritenuta implicita nel deposito della nota spese dettagliata.
15. Al protocollo sono allegati i moduli standard delle note spese in base ai criteri di liquidazione standard previsti dal protocollo
16. Ai sensi dell'art. 83, il Giudice del procedimento nel quale è stata svolta l'attività coperta dal patrocinio a spese dello Stato provvede alla liquidazione dei compensi dovuti, al termine **di ogni fase o grado del processo e comunque alla cessazione dell'incarico.**
17. Poiché il co. 3 bis dell'art. 83 aggiunto dalla L 208/15, che ha previsto che il decreto di pagamento è emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, non contiene nessuna sanzione di decadenza, inammissibilità, improcedibilità, abnormità, illegalità, ecc. è indicata nel comma 3 bis non può derivarsi da tale norma, senza una espressa previsione di una sanzione, la decadenza del difensore dal diritto di ottenere la liquidazione del compenso da parte del giudice della causa.

⁷ Va ricordato che nel caso in cui la domanda iniziale sia formulata in modo generico, e sia poi precisata in corso di causa in seguito ad accertamento tecnico: in tale caso il valore è quello accertato e precisato al termine della causa (Cassazione Civ. 06.12.2002 n. 17354). Non è compreso nel valore della domanda l'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, ma senza efficacia di giudicato (eventuali questioni pregiudiziali decise incidenter tantum) (Cassazione Lav. 22.06.2004 n. 11623).

Ex art. 10, 2 comma, c.p.c., ai fini della determinazione del valore, si cumulano le domande proposte dallo stesso attore contro lo stesso convenuto. non si cumulano tra loro (difettando il requisito dell'identità del soggetto attivo e/o passivo):

1. le singole domande proposte da attori diversi contro il medesimo convenuto, sia pure con il medesimo atto introduttivo (litisconsorzio facoltativo) (Cassazione civ. 12.10.1998 n. 10081).
2. le domande formulate in atti introduttivi di autonome controversie, poi riunite per connessione (Cassazione Civ. 01.04.2003 n. 4960).
3. la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., rientrando nella competenza funzionale del giudice del merito, non si cumula con la domanda principale (Cassazione Civ. 26.01. 2004 n. 1322).

Per i principi richiamati (Cassazione Civ. 20.01.2003 n. 731), la domanda riconvenzionale (non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto) non si cumula con la domanda principale dell'attore al fine di determinare il valore della causa (ma può determinare l'applicazione dello scaglione di valore superiore, se la domanda riconvenzionale autonomamente supera lo scaglione al quale appartiene la domanda principale). Ciò anche in ragione del fatto che la causa petendi rimane la medesima. Poiché la proposizione di una domanda riconvenzionale amplia comunque il thema decidendum, con conseguente esigenza di una maggior attività difensiva, pur non potendosi far luogo al cumulo delle domande al fine della determinazione del valore, ai fini della liquidazione dell'onorario si deve valutare opportunamente l'attività in concreto svolta dall'avvocato nella trattazione anche delle domande riconvenzionali secondo i criteri generali espressi dall'art. 5 tariffa (Cassazione Civ. 03.07.1991 n. 7275).

18. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, può quindi domandare la liquidazione della parcella al giudice del procedimento, anche dopo la definizione dello stesso. Lo stesso Ministero della Giustizia in risposta ad un quesito sul punto ha escluso che nel caso di specie il Giudice perda la potestas iudicandi⁸ e l'orientamento sopra espresso è stato accolto dalla Corte di Cassazione⁹.
- a. Del resto la soluzione opposta contrasta con la ratio sottesa a molte delle norme contenute nella L. 208/2015 la cui finalità era dichiaratamente quella di semplificare e velocizzare i pagamenti, da parte dello Stato e dei fornitori.
 - b. Inoltre gli unici precedenti della Cassazione in tale senso riguardano una posizione soggettiva - quella del CTU - diversa da quella dell'Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e una situazione di diritto - quella afferente la regolamentazione delle spese in ambito giudiziale ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. - che non è minimamente assimilabile al rapporto che si crea, nell'ambito della speciale procedura incidentale, tra lo Stato e l'Avvocato della parte ammessa al patrocinio: tali soggetti non sono assolutamente classificabili come parti del giudizio principale, nei cui esclusivi confronti operano le disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Tali conseguenze non sono, infatti, espressamente previste, risultando quindi palese la differenza rispetto all'istanza di liquidazione del compenso per l'ausiliario del giudice, per la quale l'art. 71 dello stesso DPR dispone che vada presentata "a pena di decadenza" entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni.
19. Il decreto di liquidazione è irrevocabile¹⁰ e deve essere motivato¹¹.
20. Alla liquidazione del compenso è inapplicabile l'istituto *della prescrizione presuntiva in quanto inapplicabile alla materia dei crediti di giustizia.*"¹².
21. Nel caso di liquidazione dopo la conclusione del giudizio, nel caso di istanza di liquidazione formulata a distanza di anni il Giudice non può considerare di ufficio gli effetti eventuali della prescrizione¹³.
22. Per liquidare le spese generali occorre una espressa istanza che può essere contenuta con l'esposizione di tale somma nella nota spese dettagliata¹⁴.

⁸ Min. Giustizia, Circolare 10/1/18

⁹ Cass. 22448/19 e Cass. 19733/20

¹⁰ Cass. civ. 13892/12 secondo cui il decreto che decide in merito al compenso ha natura giurisdizionale e non è passibile di revoca d'ufficio. Da ciò discende, sia l'impugnabilità ai sensi dell'art. 111 Cost., sia la non revocabilità da parte dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto, la quale ha consumato, con l'adozione del medesimo, il proprio potere decisionale al tal riguardo. Analogamente Cass. civ. 1196/17.

¹¹ Cass. pen. 8840/09

¹² circolare ministeriale giustizia DAG.27/11/2013.01591.06.U

¹³ Cass. pen. 37539/08 e Cass. pen. 3647/09: La Cassazione ha sostenuto che in materia non si rinvergono deroghe alla disciplina codicistica in tema di prescrizione ed in particolare alla regola ([art. 2938 c.c.](#)) secondo cui essa può essere rilevata solo su eccezione di parte. Cfr. anche Cass, 29543/19 e 13707/19

¹⁴ Secondo la Cassazione "Il principio della spettanza automatica del rimborso forfetario delle spese generali, senza bisogno di apposita richiesta, opera nei casi in cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese processuali a favore dell'altra parte. Al di fuori dei casi di condanna alle spese, non v'è spazio per una liquidazione ex officio del compenso forfetario, essendo necessaria la domanda del professionista

4. SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA (art. 133)

23. Ai sensi dell'art. 133 qualora la parte ammessa al patrocinio vinca in giudizio ed ottenga la condanna al pagamento delle spese di lite della controparte, questa dovrà essere fatta a favore dello Stato, dal momento che è lo Stato a dover sostenere la spesa legale. Nel dispositivo, quindi, si dovrà condannare la parte non ammessa a rifondere le spese di lite, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
24. Nella sentenza che condanna la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato si deve liquidare l'importo già dimezzato. In sostanza, l'importo liquidato in sentenza nei rapporti tra le parti deve coincidere con quello liquidato con il decreto posto a carico dello Stato. Ciò in quanto la condanna alle spese è il rimborso delle spese di lite sostenute per tutelarsi in giudizio e, quindi, lo Stato non può incassare più di quanto dovrà pagare¹⁵.
25. Se nella sentenza il giudice omette di disporre che "il pagamento avvenga a favore dello Stato", si è in presenza di un errore materiale correggibile con le forme di cui all'art. 288 c.p.c. ¹⁶. Deve escludersi che l'omissione equivalga ad una revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio¹⁷.
26. Anche nel caso di erronea indicazione della persona creditrice delle spese di lite, è possibile ricorrere alla correzione dell'errore materiale¹⁸.
27. L'istanza di correzione può essere formulata dal Pubblico Ministero in applicazione dell'articolo 73 Ordinamento Giudiziario che prevede che sia tenuto alla difesa dei diritti dello Stato. Al PM è del resto riconosciuto il potere di opposizione alla liquidazione ex art. 170 TU spese di giustizia, pur non essendo parte nel giudizio in cui si è dato luogo la liquidazione.
28. Lo Stato non risponde nel caso di **soccombenza della parte ammessa al patrocinio dello Stato**¹⁹. "Gli onorari e le spese", di cui si fa carico lo Stato, sono esclusivamente quelli dovute al difensore della parte ammessa al beneficio che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte, si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese.

¹⁵ Corte Cost. 270/12 che ha sostenuto in motivazione – "che, ove sia pronunciata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell'Erario, atteso che, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la somma che, ai sensi dell'[art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002](#), va rifiuta in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537); Cass. pen. 46537/2011; Cass. civ. 18167/16 secondo cui il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale; Cass. 21611/17

¹⁶ Cass. civ. 5824/18: "*Il provvedimento che pone a carico del soccombente le spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio pubblico postula per legge (D.P.R. n. 115 del 2012, art. 133) che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, e, in tali casi, il mancato riferimento all'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 integra un mero errore materiale suscettibile di essere corretto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c*

¹⁷ Cass. civ. 13925/14

¹⁸ Cass. Sez. Un. 16037/10

¹⁹ Ex plurimis, da ultimo Cass. 138/19; Cass 10053/12

29. Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile **proposta contro un'amministrazione statale**, può ugualmente essere adottata la pronuncia di condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, in applicazione dell'[art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002](#), tenuto conto che le diverse articolazioni statali sono dotate di autonoma personalità giuridica e che occorre rispettare il principio secondo cui la liquidazione delle spese è sottratta al giudice della controversia solo ove le stesse attengano al diverso rapporto tra la parte e il difensore²⁰.

5. CONTROLLI DA PARTE DEL GIUDICE

30. Il dpr 115/02 nulla dice in ordine ai documenti sulla cui base il Giudice debba valutare l'eventuale ammissione definitiva o revoca della parte al patrocinio a spese dello stato. Il COA ammette la parte istante "in via anticipata e provvisoria" (art. 126, co. 1). Da questo momento, la responsabilità per la liquidazione nel caso di insussistenza dei presupposti è del Giudice (e del cancelliere) come si evince testualmente dall'art. 172. Del resto, il Giudice è tenuto ex artt. 79, u.c. e 127, u.c., a verificare l'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato.
31. Peraltro va ricordato che il provvedimento di ammissione viene segnalato all'Agenzia delle Entrate che deve compiere una serie di verifiche, ai sensi dell'art. 127 e segnalare eventuali irregolarità. Tali accertamenti consentono quindi al Giudice di esercitare adeguatamente i propri poteri di revoca e di liquidazione. Inoltre, l'ammesso è obbligato a comunicare eventuali variazioni di reddito rilevanti, ai sensi dell'art. 79, co. 1 lett. d). In assenza commette un reato.
32. Nell'ambito dei procedimenti di famiglia, peraltro, la verifica e l'accertamento dei redditi è uno dei possibili obiettivi della procedura al fine di determinare l'assegno di mantenimento per figli o coniuge. Pertanto, laddove dalle circostanze che emergono dal corso del giudizio, si possano individuare elementi che fanno ritenere la sussistenza di ulteriori redditi rispetto a quelli dichiarati, anche prodotti dal convivente di fatto che spesso sfugge agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, la sezione si riserva di procedere ad accertamenti approfonditi ed ad ampio spettro.

6. RIVALSA

33. Nel caso in cui il giudizio non si concluda con sentenza ove l'attore o impugnante nel giudizio sia l'ammesso al patrocinio, costui è onerato di far giungere il giudizio ad una pronuncia di merito che possa aprire le porte al recupero da parte dello [Stato](#) delle spese erogate in suo favore dallo Stato che gli ha "finanziato" il giudizio; pertanto, se costui rinuncia all'azione o lascia negligenemente estinguere il giudizio,

²⁰ Cass. civ. 5819/18

lo Stato, non potendo sprecare risorse, agisce nei suo confronti per il recupero delle spese anticipate e prenotate (con quale prospettive e probabilità di concreto recupero è facile, tuttavia, immaginare)

34. Ove l'attore o impugnante nel giudizio sia il "la parte non ammessa al gratuito patrocinio" e costui rinunci all'azione o lasci negligenemente estinguere il giudizio instaurato, lo Stato ha diritto di recuperare nei confronti di questo le somme prenotate a debito a favore del non abbiente/convenuto posto che quest'ultimo non ha interesse ad opporsi alla rinuncia o a coltivare il giudizio da altri inutilmente promosso.
35. Quindi:
- a. Se il giudizio si conclude con sentenza e la parte ammessa al beneficio è vittoriosa, lo Stato ha diritto al recupero delle spese processuali nei confronti della parte soccombente (per spese processuali devono intendersi sia quelle anticipate dall'erario che le spese prenotate a debito).
 - b. Se lo Stato non riesce a recuperare le spese dalla parte soccombente secondo quanto detto sub a), e la vittoria della causa consente alla parte ammessa al beneficio di poter restituire le spese erogate in suo favore, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate, mentre può recuperare quelle prenotate a debito solo se la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo del valore delle spese prenotate e anticipate (art. 134 commi 1 e 2).
 - c. Se le parti transigono la controversia, lo Stato ha azione di rivalsa nei confronti della persona ammessa al patrocinio per le spese anticipate, mentre le parti sono solidamente obbligate al pagamento delle spese prenotate. È fatto divieto, peraltro, di addebitarle alla persona ammessa, pena la nullità del patto. In ogni caso, la parte che gode del beneficio è obbligata alla rifusione delle spese solo se ha conseguito almeno il sestuplo delle spese anticipate e prenotate (art. 134 comma 3).
 - d. Se il giudizio è estinto o rinunciato, l'attore o il ricorrente, diverso dalla parte beneficiata, è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. Resta salva la possibilità per lo Stato, qualora non riesca a recuperarle, di esercitare la rivalsa nei confronti della parte ammessa. Le spese anticipate, invece, sono in ogni caso recuperate dall'ammesso (art. 134 comma 4). L'art. 134 comma 4 si riferisce ai casi di estinzione di cui all'art. 307 c.p.c. commi 2 e 3: l'estinzione viene fatta conseguire al mancato adempimento di un atto nel termine perentorio prescritto dalla legge o fissato dal giudice. In sostanza, il legislatore ha ritenuto che la parte che abbia dato impulso al giudizio con l'atto introduttivo, quando poi rinunci al giudizio o lo lasci estinguere, debba sopportare per intero le spese processuali.
 - e. Se la causa viene cancellata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e nei casi di estinzione diversi da quelle indicate sub 4), tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate. La parte ammessa vi è tenuta

indipendentemente da quanto conseguito. È invece escluso il recupero delle spese anticipate che rimangono a carico dello Stato (art. 134 comma 5).